

DETERMINAZIONE N. 671 DEL 22/6/2012

SERVIZIO AFFARI GENERALI – CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA GIUGNO 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, *“Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE), a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”*;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito nella legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali;

VISTO lo Statuto dell’UNIRE approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze in data 2 luglio 2004;

VISTA la deliberazione commissariale del 23 maggio 2011, n. 58, di conferimento dell’incarico di Segretario generale dell’UNIRE;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”*;

VISTO il d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 *“Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70”*;

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Unire approvato con decreto interministeriale 5 marzo 2009;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTE le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernenti la somministrazione di lavoro nonché le disposizioni degli articoli 85 e 86, comma 3, dello stesso decreto e s.m.i.;

VISTO l’art. 36 del decreto legislativo n. 165/2001 così come novellato dall’art. 17, comma 26, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78;

VISTA la determinazione n. 630 del 26 febbraio 2009 con la quale è stato affidato alla società Articolo1 S.p.A. il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui all’art. 4, comma 20, del precitato d.lgs. n. 276/2003;

VISTO il contratto di durata triennale sottoscritto con la medesima Società in data 6 aprile 2009;

VISTA la determinazione n. 234 del 14 marzo 2012 con cui è stato disposto il rinnovo per un anno del richiamato accordo quadro stipulato con la società Articolo 1;

VISTA la comunicazione di accettazione inviata dalla società fornitrice in data 2 aprile 2012;

VISTA la determinazione n. 549 in data 29/5/2012 con cui sono stati prorogati i contratti di somministrazione RM 2011 7354 e RM 2012 654 sino al 30 giugno 2012 e richiamate integralmente le motivazioni ivi esplicitate, nonché quelle già contenute nella determinazione n. 427 del 30/4/2012, con particolare riguardo agli aspetti connessi al carattere indispensabile della spesa;

TENUTO CONTO del limite di spesa di cui all'art. 9, comma 28, della legge 30 luglio 2010, n. 122 quantificato in euro 129.900,77;

VISTA la nota del 3 maggio 2012 prot. n. 8896 con la quale il Ministero vigilante, non ritenendo ipotizzabile un'interruzione delle operazioni finanziarie con conseguente stasi dell'attività istituzionale dell'Agenzia anche alla luce della possibile insorgenza di responsabilità crariali, ha confermato che l'ASSI debba valutare la possibilità di procedere ad assumere impegni per le spese obbligatorie ed indispensabili, per dodicesimi e nei limiti del bilancio preventivo 2011;

VISTA la deliberazione del Commissario del 22 maggio n.38 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

VISTA il conseguente atto d'indirizzo contenuto nella deliberazione del Commissario del 1 giugno 2012 n.40 con il quale, si dispone che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, vengano assunti gli impegni esclusivamente per spese obbligatorie ed indispensabili nei limiti più restrittivi del deliberato bilancio preventivo 2012;

CONSIDERATO che la spesa in oggetto, si rende indispensabile a garantire l'ordinaria gestione in settori strategici dell'Agenzia (servizio scommesse e organi di giustizia sportiva) ed. è quindi da considerarsi indispensabile secondo le indicazioni sopra richiamate;

VISTO il cap. 111.090 "Somministrazione di lavoro" che presenta la necessaria disponibilità e considerato che la spesa di che trattasi, è compatibile con il limite del dodicesimo dello stanziamento del bilancio di previsione 2012;

DETERMINA

di impegnare in favore della società Articolo 1 S.p.A. la spesa relativa alla proroga per il mese di giugno 2012 dei contratti di somministrazione di cui in premessa pari a circa euro 10.800,00 IVA compresa a valere sul cap. 111.090 "Somministrazione di lavoro" esercizio 2012.

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Ruffo Scaletta

1.5.2012

